



Area VIGILANZA

COMUNE DI CALENZANO

ORDINANZA n°254 del 27/09/20017

OGGETTO: *Misure di contrasto al degrado urbano.*

IL SINDACO

Premesso che alcune zone del Comune di Calenzano sono interessate da anni dal fenomeno dello sfruttamento della prostituzione su strada, in particolare nelle zone poste in prossimità dello svincolo autostradale e lungo le direttrici principali di collegamento tra Firenze e Prato dove insistono anche luoghi ed esercizi pubblici oltre a dimore private con evidente pregiudizio per le persone che in tali zone risiedono a causa dei disagi relativi al degrado urbano quali schiamazzi, sporcizia per strada ed impedimento della libera circolazione di tutti i cittadini oltre che grave danno anche alle attività produttive e commerciali presenti nelle zone interessate;

Dato atto che la presenza su strada di coloro che si dedicano all'esercizio della prostituzione, che non è reato nel nostro ordinamento, genera spesso conflitti tra i cittadini che quotidianamente debbono subire i comportamenti di coloro che la esercitano, quali schiamazzi, risse, che possono diventare fonte o causa di vere ipotesi di reato quali lo sfruttamento della prostituzione, la violenza fisica ai danni delle vittime di tratta oltre che causa di spaccio di sostanze stupefacenti;

Rilevato che la prostituzione presente sul territorio comunale è di tipo sia maschile che femminile ed entrambi con il loro abbigliamento succinto ed anche l'atteggiamento provocante possono compiere, in luogo pubblico ed aperto al pubblico, atti contrari alla pubblica decenza;

Considerato che da sempre il Comune di Calenzano ha cercato di bilanciare i diritti di coloro che subiscono il fenomeno avendo tuttavia una attenzione anche per coloro che si dedicano, spesso costretti con la forza o vittime della tratta, ad esercitare la prostituzione su strada ponendo in essere una serie di azioni volte, da un lato, alla riqualificazione dei contesti urbani nei quali insiste il fenomeno e, dall'altra, ponendo azioni di sostegno e di supporto per coloro che contro la loro volontà e facendo uso della forza sono costretti all'esercizio della prostituzione;

Visto altresì il rapporto annuale fornito dalla Prefettura relativo ai reati commessi sul nostro territorio ed in particolare a quelli legati alla violenza nei confronti di coloro che si dedicano all'esercizio della prostituzione su strada che negli ultimi tempi sono in aumento;

Richiamato il Decreto Legge n°14 del 20/02/2017 convertito nella legge n°48 del 18/04/2017 avente ad oggetto " Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Dato atto che il testo di legge sopra richiamato risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano;

Considerato che tale norma disciplina modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione del concetto di sicurezza integrata, ovvero di un insieme di azioni ed interventi posti in essere dallo Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità alla promozione di un sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere delle comunità;

Considerato che il concetto di sicurezza urbana deve essere interpretato , così come indicato dalla norma, come il *bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione dei più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti Locali, nel rispetto delle rispettive competenze funzioni;*

Richiamato inoltre l'art. 54 T.U.E.L. così come modificato dal Decreto Legge n°14 del 20/02/2017 in particolare l'art. 4-bis in cui si recita...*i provvedimenti di cui all'articolo 4 (ovvero i poteri attribuiti al Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana) sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione (la tratta di persone) , l'accattonaggio con l'impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.*

Ritenuto pertanto necessario porre in essere ulteriori provvedimenti oltre a quelli già attuati per contrastare i pericoli derivanti dall'esercizio della prostituzione nelle sue diverse forme e tipologie, sia maschile che femminile, per un periodo di tempo limitato, di 6 mesi, e circoscritto ad alcune particolari zone del territorio anche al fine di monitorare il fenomeno per la approvazione del Regolamento di Sicurezza Urbana;

Preso atto che della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione alla Prefettura di Firenze;

Visto l'art 54, 4.bis del T.U.E.L;
Vista la legge n°48/2017;
Visto l'art. 7 bis del T.U.E.L.

ORDINA

Nelle zone interessate dal fenomeno della prostituzione ed in particolare in prossimità delle abitazioni private, negli spazi e luoghi pubblici o aperti al pubblico oltre nelle vicinanze di attività produttive ed esercizi pubblici, è vietato chiedere o accettare prestazioni sessuali a pagamento;

Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi in vigore, ed eventuali misure restrittive di cui alle legge n°48/2017 finanche alla adozione della misura del DASPO urbano, ove ne ricorrano le condizioni, la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di **euro 200,00 (in misura ridotta)** con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento secondo le modalità indicate nel verbale;


La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Firenze, è immediatamente esecutiva;

Del presente provvedimento è data informazione al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Online e pubblicazione sul Sito Internet, mediante comunicato stampa agli organi di informazione locali, nonché mediante altre forme di comunicazione a mezzo social;

Agli Agenti e Ufficiali della Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine e a chiunque spetti è fatto obbligo di fare rispettare la presente ordinanza;

Avverso alla presente Ordinanza è proponibile il ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 decorrenti dalla stessa data .




Il SINDACO
Fto Alessio Biagioli